

REGOLAMENTO (CEE) N. 233/93 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1993

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 93/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 142/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 93/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 2 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 0,83 ECU/100 kg.

2. Tuttavia, i prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 13 del 21. 1. 1993, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 19 del 28. 1. 1993, pag. 17.